

CCLV SEDUTA

VENERDI' 29 MARZO 1968

Presidenza del Presidente CERIONI
indi
del Vicepresidente GARDU

INDICE

Elezioni di un Vicepresidente:

NIOI	5398
(Risultato della votazione)	5398

Proposta di legge: «Aumento dei massimali per i finanziamenti artigiani e nuovi criteri di applicazione» (87) e disegno di legge: «Norme per la concessione di contributi in conto capitale e prestiti agevolati alle aziende ed ai consorzi artigiani» (103). (Continuazione della discussione congiunta e approvazione del testo unificato):

TORRENTE	5365
PISANO	5366
RUIU	5371
SODDU, Assessore all'industria e commercio	5371
ZUCCA	5374
GHIRRA	5380
MANCA	5382
PFAU	5383
(Votazione segreta)	5397
(Risultato della votazione)	5397

Sull'ordine del giorno:

NIOI	5397
PRESIDENTE	5397

La seduta è aperta alle ore 9 e 55.

DEFRAIA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione congiunta e approvazione del testo unificato della proposta di legge: «Aumento dei massimali per i finanziamenti artigiani e nuovi criteri di applicazione» (87) e del disegno di legge: «Norma per la concessione di contributi in conto capitale e prestiti agevolati alle aziende ed ai consorzi artigiani» (103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione congiunta della proposta di legge: «Aumento dei massimali per i finanziamenti artigiani e nuovi criteri di applicazione» e del disegno di legge: «Norme per la concessione di contributi in conto capitale e prestiti agevolati alle aziende ed ai consorzi artigiani».

Si dia lettura del titolo.

DEFRAIA, Segretario:

Titolo

«Norme per la concessione di contributi in conto capitale e prestiti agevolati alle aziende ed ai consorzi artigiani».

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma dei colleghi Torrente - Ghirra - Ruiu. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«Dopo le parole: "alle aziende" aggiungere le parole: "alle cooperative"». (11)

PRESIDENTE. L'onorevole Torrente ha facoltà di illustrare l'emendamento.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, questo emendamento è puramente formale. Oltre che al titolo lo riferiamo anche all'articolo 1. Si tratta di aggiungere nel titolo e nei punti in cui è stata dimenticata, la parola

«cooperative». Credo che non ci sia bisogno di ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. D'accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Signor Presidente, sono anch'io favorevole all'emendamento. Mi sembrerebbe però opportuno, se i colleghi presentatori fossero d'accordo, parlare più semplicemente di imprese artigiane; cioè anziché di aziende, di consorzi e di cooperative, parlare soltanto di imprese. La cooperativa è, in effetti, una impresa artigiana, e l'impresa, al limite, potrebbe avere anche più aziende artigiane localizzate in posti diversi, ma la titolarità rimarrebbe, mi pare, sempre dell'impresa.

PRESIDENTE. Si tratterebbe però di un'altra formulazione che richiede un nuovo emendamento. Non basta essere tutti d'accordo, bisogna presentare l'emendamento. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Credo che la osservazione fatta dal collega Pisano perchè al posto di «aziende» si dica «imprese» sia giusta. Il titolo potrebbe essere questo: «Norme per la concessione di contributi in conto capitale e prestiti agevolati alle imprese individuali alle aziende e alle cooperative artigiane».

PRESIDENTE. Se l'onorevole Pisano ci formula l'emendamento lo leggiamo e possiamo procedere con regolarità. Noto intanto che anche l'onorevole Assessore aggiunge la parola «individuale».

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Il titolo dovrebbe essere questo:

«Norme per la concessione di contributi in conto capitale e prestiti agevolati alle imprese individuali, ai consorzi e alle cooperative artigiane», ovvero, prima le cooperative e poi i consorzi. L'importante è che siano contemplate le tre forme: imprese individuali, cooperative e consorzi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Siamo favorevoli alla modifica suggerita dall'onorevole Pisano e ritiriamo l'emendamento purchè nel titolo vengano inserite le parole: «alle cooperative».

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. La formulazione del titolo è allora questa: «Norme per la concessione di contributi in conto capitale e prestiti agevolati alle imprese individuali, alle cooperative ed ai consorzi artigiani».

Metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, secondo le modalità e i criteri di cui alla presente legge, contributi in conto capitale e prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane iscritte negli albi di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ai consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 3 della stessa legge. Le provvidenze di cui al comma precedente sono altresì concesse ai lavoratori che dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea allo esercizio di una determinata attività artigianale. Tale qualità deve risultare dai documenti individuali di lavoro o da una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio comunale di collocamento.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

DEFRAIA, Segretario:

Torrente - Usai:

«Prima delle parole "ai consorzi" aggiungere le parole "alle cooperative"». (1)

Torrente - Manca:

«Alla fine dell'art. 1 aggiungere il seguente comma: "Le cooperative di produzione e lavoro, i cui soci siano nelle condizioni previste nel comma precedente, sono equiparate alle cooperative tra imprese artigiane"». (2)

Ruiu - Ghirra - Puligheddu:

«Sostituire l'espressione "contributi in conto capitale e prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane" con l'espressione "contributi in conto capitale, prestiti agevolati di impianto e di esercizio e garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi da enti, o da istituti o aziende di credito sui fondi propri o su altri disposti con leggi dello Stato alle imprese artigiane"». (12)

PRESIDENTE. L'onorevole Torrente ha facoltà di illustrare i primi due emendamenti.

TORRENTE (P.C.I.). Desidererei, onorevole Presidente, prima di tutto, fare una premessa di ordine tecnico. Penso che la stesura dell'articolo 1 sia inesatta e che lo stesso debba essere diviso in due commi; infatti con la espressione «le provvidenze» si introduce un concetto nuovo che deve essere contenuto in un comma diverso. Non sembri una pignoleria tecnica, ma anche noi facciamo riferimento...

PRESIDENTE. C'è anche scritto, guardi: «le provvidenze di cui al comma precedente»; si tratta quindi di un errore puramente grafico.

TORRENTE (P.C.I.). E' esatto, e noi abbiamo interpretato le cose in questo modo, tanto che nel nostro emendamento parliamo di comma precedente. Ho voluto fare questa premessa perchè nel discorso non ci fossero equivoci.

Io credo, onorevole Presidente, che vada a merito della Commissione che ha preparato il testo di questo articolo l'aver esteso le provvidenze — come, mi pare, abbia ricordato anche l'Assessore Soddu — ad una categoria di lavoratori che, dal punto di vista formale, non sono ancora artigiani. Direi anzi che la dizione che è stata introdotta è addirittura più ampia, nel senso che comprende lavoratori che non solo non hanno ancora raggiunto la qualifica artigiana, ma che, per motivi vari, ritengono di non doversi iscrivere, o preferiscono non iscriversi, agli albi degli artigiani, come è il caso di quei lavoratori che si associano in cooperative di produzione e lavoro per raggiungere meglio i fini che con la loro attività intendono conseguire. E' il caso, per esempio, delle cooperative di muratori, che nella nostra economia già rappresentano un passo avanti rispetto alla vecchia impresa del maestro muratore di paese, ma che oggi non possono godere delle provvidenze per le imprese artigiane perchè le norme che regolano questa materia stabiliscono che la cooperativa deve mantenere il carattere di impresa individuale artigiana, che i soci devono essere considerati dipendenti dell'impresa, e che non possono superare il numero di dieci (che, peraltro, è il numero minimo richiesto per poter costituire una vera cooperativa) ovvero impongono che tutti i soci singolarmente si iscrivano all'albo degli artigiani, il che comporta per essi la perdita di certi vantaggi di natura assistenziale e previdenziale connessi alla qualifica di muratore, come, ad esempio, gli assegni familiari, un tipo di assistenza più completa e meno onerosa, e così via. Questa situazione ha indotto il movimento cooperativo della produzione e lavoro, che comprende le cooperative di questo tipo, a fare istanza alle autorità regionali perchè queste cooperative non venissero considerate, per quanto riguarda l'ampliamento delle loro attività e l'acquisto di macchinari, come delle piccole imprese industriali, per le quali le nostre leggi, lo stesso Piano di rinascita, non prevedono alcun intervento, ma venissero effettivamente considerate come aziende artigiane, superando così quegli ostacoli che at-

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

tualmente impediscono a queste cooperative di poter usufruire delle provvidenze disposte per questo settore.

Per queste ragioni, noi facendo riferimento al comma che estende le provvidenze ai lavoratori che dimostrino in qualche modo di essere in possesso di una qualifica idonea all'esercizio di una determinata attività artigianale, proponiamo che le cooperative di produzione e lavoro, i cui soci si trovano in queste condizioni, siano equiparate a quelle artigiane e quindi possano godere delle provvidenze disposte dalla legge. A questo punto, onorevole Presidente, vorrei fare alcune considerazioni, allo scopo di avere una assicurazione dall'Assessore competente circa i problemi connessi all'allargamento della qualificazione artigianale. Le qualifiche di artigiano, oggi, sono schematizzate in vecchie tabelle esistenti presso le Camere di Commercio, la cui data di pubblicazione risale a venti, trenta anni fa e anche prima, per cui risultano quasi mummificate da una schedatura che il più delle volte, anche formalmente, crea degli ostacoli alla inclusione nella categoria di nuove attività artigiane, che sono venute sviluppandosi con il progredire dei tempi e dell'economia.

Noi abbiamo assistito, in questi ultimi tempi, per esempio, ad una trasformazione della nostra agricoltura caratterizzata da un processo di questo tipo: dal contadino che arava con l'aratro a giogo e con i buoi, siamo passati al contadino che si è impegnato direttamente nell'acquisto di macchine agricole. Questa fase però non ha avuto, per i nostri contadini, una conclusione abbastanza positiva, nel senso che soltanto le aziende contadine di certe dimensioni hanno potuto sopportare l'onere dell'acquisto delle macchine che agevolano e permettono di compiere i lavori agricoli secondo le moderne tecniche. Si è venuta sviluppando, allora, nei nostri paesi una nuova attività artigianale, che non è più quella del vecchio fabbro ferraio o del maniscalco, così come è schedata nelle tabelle delle Camere di Commercio, ma quella del gestore di macchine agricole, ovvero del camionista che impiega il suo mezzo per il trasporto del grano

dal terreno di produzione all'aia, e dall'aia ai luoghi di raccolta o a casa del contadino; si tratta, in questi casi, di attività di lavoratori autonomi che si sono manifestate veramente utili nel processo di rinnovamento della nostra agricoltura.

Potrei citare anche altri esempi, di nuove figure di lavoratori autonomi che meritano, per una analisi sostanziale della loro attività, la qualifica di artigiani. A questo punto vorrei avere dall'onorevole Assessore un'assicurazione circa la valutazione positiva che deve essere data di queste nuove figure artigiane che compaiono sulla scena della nostra economia e che, quindi, devono essere tenute presenti anche dalla Regione per quanto riguarda le provvidenze di cui stiamo discutendo.

Un'altra considerazione riguarda, invece, le procedure. Io ho seguito con interesse il discorso dell'Assessore circa lo sforzo che si sta compiendo per unificare, delegando la istruzione delle pratiche alle Camere di Commercio, le varie procedure per ottenere i finanziamenti. Mi sembra che l'idea sia apprezzabile, almeno come idea tendenziale. Devo però richiamare l'attenzione su un gravissimo problema di fatto, concreto. Allo stato attuale noi non abbiamo soltanto due diverse fonti di finanziamento, quella dello Stato — ovvero della Cassa — e quella della Regione; noi abbiamo due leggi diverse e due procedure che sono, e devono essere, profondamente diverse.

Io non condivido l'ottimismo dell'Assessore circa l'avvenuto decentramento da parte della Cassa alle Camere di Commercio perché, se è vero che da mesi si perfezionano finanziamenti le cui pratiche sono affidate direttamente alle Camere di Commercio, è anche vero che alle Camere di Commercio sono affidate non solo le pratiche presentate dagli artigiani sulla base della legge nazionale, ma anche le pratiche la cui istruzione la Regione ha delegato alle Camere di commercio adottando un criterio che apparentemente è utile, ma in realtà è politicamente dannoso e cioè quello di utilizzare al massimo i finanziamenti dello Stato per integrarli poi, qualitativamente e quantitativamente, con i finanziamen-

ti della Regione. Ora, queste pratiche — diciamo — regionali sono ferme da anni; io ho potuto controllare personalmente che esistono ancora pratiche del 1963... addirittura del 1961, mi dice l'onorevole Mario Puddu!

In realtà denaro a disposizione delle Camere di commercio per mandare avanti queste pratiche, oggi come oggi, non ce n'è, anche se c'è l'annuncio, la decisione di affidare questi finanziamenti direttamente alle Camere di commercio.

Ma c'è di più. E' la procedura che è profondamente diversa, e di questo dobbiamo prendere atto. La legge dello Stato prevede che la Cassa per il Mezzogiorno conceda i finanziamenti soltanto alle aziende artigiane che abbiano già ottenuto la autorizzazione all'acquisto delle attrezzature e all'esecuzione dei lavori, mentre la legge regionale ha sempre permesso, almeno fino a qualche tempo fa, che gli artigiani iniziassero senz'altro i lavori prevedendo solo un collaudo successivo delle opere e delle attrezzature. Ora anche la Regione pare si sia allineata a questa procedura, per cui non ammette più al finanziamento pratiche che non abbiano avuto il preventivo nulla osta, e per le quali non sia stato già effettuato il relativo sopralluogo. Il risultato di questo nuovo orientamento è che molte di queste pratiche rischiano di non avere un esito positivo, per cui appare necessario disporre almeno una regolamentazione transitoria, unitaria, più comprensiva di questa situazione.

Ma si tratta anche di una considerazione di natura politica. Secondo me il problema di rivendicazione nei confronti della Cassa per quanto riguarda le pratiche artigiane, non può essere limitato a quello di chiedere un aumento di tecnici per effettuare i collaudi, ovvero di ottenere che la Regione effettui i collaudi con i propri tecnici. Il problema è un altro: ci sono leggi della Regione che prevedono finanziamenti notevoli in questo settore e c'è una legge dello Stato che prevede finanziamenti allo stesso scopo. Noi non dobbiamo chiedere soltanto che avvenga quanto avviene, per esempio, per il Piano verde: che cioè i finanziamenti vengono recepiti dal bilan-

cio regionale e vengono disposti dalla Regione con i suoi organi tecnici; ma poichè personalmente non sono neppure contento di questa procedura che subordina gli indirizzi della Regione agli indirizzi di una legge nazionale, che non è il Piano di rinascita, è necessario che noi apriamo un discorso politico con la Cassa per ottenere — se necessario, anche attraverso una modifica della legge — che i finanziamenti agli artigiani siano affidati esclusivamente alla Regione, secondo i suoi criteri, la sua legge, i suoi fini.

Questo è un modo concreto di fare valere la politica regionale, gli indirizzi regionali, l'autonomia regionale; diversamente, subordinando i nostri finanziamenti, quelli del Piano di rinascita, del quarto programma esecutivo, alle leggi, alle direttive dello Stato, noi verremmo ad annullare alle radici il valore della potestà legislativa, la competenza della Regione autonoma. Col pretesto di conseguire un obiettivo utile, quale è quello di non perdere i finanziamenti, in realtà la Regione diventerebbe un organo destinato soltanto ad integrare i finanziamenti dello Stato.

Quindi, al di là dei termini in cui il problema è stato posto dall'onorevole Assessore, io vorrei conoscere quali sono le intenzioni dell'Amministrazione regionale a questo proposito, visto che si è anche parlato, addirittura, della possibilità di una modifica della legge in questa direzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Signor Presidente, io sono favorevole all'emendamento che è stato presentato dal collega Torrente e che, senza dubbio, ci consentirà di fare un passo in avanti perchè mettiamo anche le cooperative di produzione e lavoro che non possono essere iscritte all'albo delle aziende artigiane in condizioni di usufruire delle provvidenze previste da questa legge. Si tratta però di un piccolo passo in avanti, perchè notevoli, e talvolta insuperabili, sono le difficoltà che restano per le cooperative artigiane, difficoltà dalle quali deriva proprio la loro impossibilità di svilup-

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

po. Su questo problema vorrei richiamare l'attenzione dell'Assessore alla industria e della Giunta regionale perchè siano fatti tutti gli sforzi possibili per incentivare la cooperazione artigiana — e questo disegno di legge ne è una prova —, ma perchè siano tenute presenti difficoltà oggettive e insuperabili che tuttora esistono, alcune delle quali sono state indicate dal collega Torrente, ed altre, brevemente, voglio sottolineare io. Una prima difficoltà è costituita dal limite posto dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda il numero dei soci delle cooperative. Un'altra difficoltà è costituita dal regime vigente per il trattamento assicurativo e previdenziale. Le attuali disposizioni prevedono che una cooperativa che abbia più di dieci soci artigiani — e quindi anche le cooperative del settore dell'artigianato artistico — non possono essere iscritte all'albo delle aziende artigiane. Per cui una impresa cooperativa che svolge la sua attività, per esempio, nel settore delle confezioni, della maglieria, e che ha la esigenza di avere più di 10 dipendenti (il minimo che oggi si possa chiedere ad una impresa artigiana, anche di dimensioni modeste, per poter concorrere ad appalti e commissioni), ebbene, questa cooperativa non è più considerata artigiana e non può usufruire delle provvidenze.

Trattamento assicurativo. L'artigiano quando entra nella cooperativa — è un assurdo giuridico — perde la sua fisionomia di artigiano e perde tutti i diritti che aveva acquisito come tale. In base alle disposizioni nazionali in materia, un artigiano può garantirsi la copertura assicurativa e previdenziale pagando, per esempio, una quota alle Casse Mutue di 20-30 mila lire all'anno; entrando in cooperativa, invece, questa, come qualunque altra impresa capitalistica, è assoggettata al regime previdenziale assicurativo dell'INPS e dell'INAIL. Questo significa dare un qualche cosa da una parte, come facciamo noi, e poi toglierlo dall'altra.

Potrei fare degli esempi macroscopici. Noi abbiamo delle cooperative, come quella delle guantaie di Santulussurgiu, costituitasi di recente, e quella delle sartine di Serramanna,

per le quali il contratto di lavoro stabilisce che venga fissato un salario minimo, che non deve essere inferiore alle 15 mila lire; ma che cosa è avvenuto? Due o tre mesi fa la cooperativa di Santulussurgiu che aveva ricavato dal lavoro 254 mila lire, ha dovuto pagare agli istituti assicurativi 280 mila lire, cioè per un mese le guantaie, riunite in cooperativa, hanno lavorato non solo gratuitamente, ma si sono dovute quotare per poter far fronte agli impegni derivanti dal trattamento assicurativo. Questa è una cosa assurda! Io ritengo che noi dobbiamo adoperarci in qualche modo per risolvere questo problema. Come potremo risolverlo? Io mi rendo conto che la Regione non ha competenza...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Cambiando il centro sinistra.

FISANO (D.C.). La Regione non ha competenza, perchè in base alle disposizioni vigenti, praticamente si pone in essere un rapporto di lavoro subordinato fra la cooperativa, cioè fra l'impresa, e i soci che sono dipendenti, tanto è vero che tra i libri obbligatori deve essere tenuto anche il libro paga. Mi rendo conto, onorevole Assessore, che noi non abbiamo competenza nè in materia cooperativa, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto, nè in materia previdenziale, assistenziale; però abbiamo competenza primaria nel settore dell'artigianato ed io ritengo che noi dovremmo fare ogni sforzo per approvare una legge di questo tipo che affermi che l'artigiano, anche quando entra a far parte di una cooperativa, non perde la sua fisionomia di artigiano...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Come avviene per i braccianti.

PISANO (D.C.). Se noi questo facessimo riusciremmo veramente a dare un contributo notevole al settore ed io credo, onorevole Assessore, che soltanto così noi potremo favorire lo sviluppo delle cooperative; io personalmente ho visto nascere in Sardegna moltissime cooperative artigiane, ma, ad un certo punto, le ho viste anche chiudere i battenti

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

perchè non potevano più andare avanti.

Un'ultima osservazione vorrei fare per quanto riguarda il testo dell'emendamento, proprio per quel riferimento che il collega Torrente ha fatto alla competenza della Regione, per chiedergli se non ritenga opportuno inserire le parole: «agli effetti della presente legge». Cioè, io non vorrei che il Governo, ad un certo momento, ci impugnasse la legge, respingendola perchè...

TORRENTE (P.C.I.). Sì, è implicito.

PISANO (D.C.). E' implicito per noi; bisogna vedere se a Roma la pensano così. Quindi, signor Presidente, l'emendamento potrebbe suonare così: «Le cooperative di produzione e lavoro, i cui soci siano nelle condizioni previste dal comma precedente, agli effetti della presente legge, sono equiparate alle...» eccetera.

TORRENTE (P.C.I.). Va bene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruiu per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

RUIU (P.S.d'A.). La preoccupazione che ci ha mosso a presentare questo emendamento è quella delle difficoltà che incontra l'impresa artigiana nell'accedere alle possibilità di credito offerte dalla legislazione nazionale. Sappiamo tutti per esperienza diretta o indiretta che presso gli istituti bancari della Sardegna giacciono, da tempo, inutilizzate le somme destinate ai finanziamenti stabiliti dalle leggi sull'Artigiancassa. Questo problema diventò di grandissima attualità alla fine del 1966 con la nuova legge sui finanziamenti dell'Artigiancassa che prevedeva un aumento dei massimali. Ora io ritengo che debba essere preoccupazione della Regione cercare di utilizzare al massimo i finanziamenti che le leggi nazionali pongono a disposizione degli artigiani. E' per questo motivo che, in sede, diremo, programmatica, abbiamo presentato all'articolo 1 questo emendamento e tutta una serie di altri emendamenti che prevedono i me-

canismi amministrativi e finanziari che rendano possibile la utilizzazione di queste somme attraverso un fondo di rotazione che questa volta sarà destinato, non a concedere finanziamenti, ma, evidentemente, a costituire garanzie. Il meccanismo previsto è quello, appunto, di un fondo di rotazione, di impegni in garanzia della Regione fino ad un 75 per cento, operazione che, oltre tutto, ritorna a favore della Regione in quanto su questi finanziamenti esiste già una garanzia offerta dalla Artigiancassa nei confronti degli Istituti e degli enti erogatori. D'altro canto la possibilità di assumere impegni, data da questa legge, pari a 30 volte gli stanziamenti effettuati, ci consente, con la somma modestissima di venti milioni, di utilizzare addirittura 900 milioni delle disponibilità della Artigiancassa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'Industria e commercio per esprimere il parere della Giunta sui tre emendamenti.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Mi consenta, signor Presidente, oltre ad esprimere un parere su gli emendamenti, di dare qualche risposta all'onorevole Torrente che l'ha chiesta espressamente. Innanzitutto volevo chiarire all'onorevole Torrente che le preoccupazioni che egli ha manifestato intorno alla mummificazione delle qualifiche artigiane mi sembrano infondate in quanto non esistono delle tabelle rigide in cui si classificano e si collocano i mestieri, ma sono tabelle aperte, tanto è vero che i settori richiamati dall'onorevole Torrente già noi oggi li ammettiamo a questi benefici. In particolare quell'attività attinente al settore della meccanizzazione agricola, cui lui si è riferito, e che va dalla attrezzatura per l'aratura fino alla trebbiatura, è già compresa nei mestieri che noi assistiamo. Io ho avuto modo, proprio l'altro giorno, di vedere alcune pratiche relative a questo settore, e di definire positivamente. Abbiamo persino considerato artigiano un fotografo che possiede un aereo, fa fotografie aeree, fa pubblicità con l'aereo, un mestiere, diciamo, che, apparente-

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

mente, è fuori di ogni classificazione artigiana; si tratta di un imprenditore che ha ampliato l'attività del fotografo comune con prestazioni per conto terzi fatte con un mezzo piccolo, con un capitale evidentemente artigiano, ma con una dimensione moderna. L'espansione dei mestieri, sulla base dei cambiamenti della società, diciamo, dell'economia, è in atto, e non è il caso di fare delle tabelle particolari.

Per quanto riguarda la preoccupazione fondamentale che l'onorevole Torrente ha manifestato e non per la prima volta, cioè della cosiddetta subordinazione dei criteri regionali a quelli della Cassa, debbo dire che semmai è il contrario. Noi stabiliamo i nostri criteri e cerchiamo di farli valere con la Cassa, cerchiamo cioè di convincere la Cassa ad adottare gli stessi criteri. Se la Cassa non li accetta, e d'altra parte non glieli possiamo imporre, nessun criterio Cassa diventa automaticamente criterio regionale. Non capisco in che tipo di subordinazione ci si trovi; cioè, la Regione ha suoi criteri stabiliti dai programmi o che sono stabiliti con decreto. Noi che cosa abbiamo mandato, infatti, alla Cassa? Abbiamo trasferito alla Cassa le pratiche che avevano gli stessi precisi criteri per noi e per la Cassa; cioè noi abbiamo trasmesso soltanto quelle pratiche che non venivano danneggiate dalla trasmissione alla Cassa. Per quanto riguarda questo aspetto, anche con questa nuova legge, i criteri rimangono regionali; la integrazione prevista per la Cassa non è una subordinazione ai criteri Cassa, è anzi un trasferimento alle pratiche Cassa dei criteri regionali.

Caro onorevole Torrente, qui possiamo anche non intenderci, ma mi sembra che sia così evidente che in Sardegna gli artigiani hanno il trattamento previsto dalla Regione, non quello previsto dalla Cassa ed ove quello Cassa fosse inferiore a quello regionale, noi integriamo quello Cassa; non si verifica mai il contrario, cioè che sia la Regione ad accettare i criteri Cassa; nel soggetto in cui poi si verifica, diciamo, il beneficio dell'incentivo, questo avviene con i criteri della Regione, assolutamente...

TORRENTE (P.C.I.). Un elemento di fatto. Nelle pratiche dello Stato è previsto un documento che è profondamente diverso, nella sostanza, da quello che prevede la Regione, nelle pratiche artigiane. La dimostrazione che si ha in piena disponibilità il terreno sul quale sorge l'immobile artigiano, nel criterio della Cassa deve essere data con un documento che ne dichiari la proprietà, e non è accettato se non un documento di questo tipo; la Regione invece accetta una dichiarazione dell'artigiano che dice che il terreno è disponibile per un certo numero di anni, e questa è valida per la pratica. Ora, mi dica se questi due adempimenti, che sono profondamente diversi, possono impedire a una pratica di andare avanti con la legge dello Stato, e invece non impedire di andare avanti con i criteri della Regione. Come vede, onorevole Soddu, non dico cose infondate.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Ma questa non è subordinazione, questa è differenziazione di criteri, più o meno rigorosi, da parte di un ente piuttosto che dall'altro, e lei sa anche che quando la Cassa rigettasse una pratica perchè non c'è la possibilità di dimostrare la proprietà dell'area, questa viene accolta da noi. Nel momento in cui l'artigiano sa di essere in queste condizioni inoltra la pratica alla Regione e noi non la mandiamo alla Cassa perchè non è in condizioni di essere esperita dalla Cassa. Non solo stiamo facendo questo, ma abbiamo fatto quello che lei suggerisce di fare oggi, cioè la sanatoria di tutte le pratiche che non erano state accettate perchè non ammissibili ai benefici Cassa; le abbiamo tutte approvate sui fondi del Piano di rinascita, le abbiamo tutte finanziate con i fondi del Piano; c'è stata una sanatoria generale.

E' vero che adesso abbiamo introdotto i criteri dell'autorizzazione preventiva, però noi scriviamo, non appena la pratica arriva agli uffici della Regione, una lettera all'artigiano, immediatamente, il giorno stesso in cui viene protocollata in arrivo, e gli diciamo: caro amico, tu hai presentato questa pratica, tieni conto che devi avere il sopralluogo, eccetera;

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

se però vuoi iniziare per creare un nuovo impianto noi ti daremo l'autorizzazione all'inizio dei lavori. Una cosa del tutto normale senza nessun intralcio burocratico; è veramente una cosa semplice. Per il passato, siccome non c'erano state queste procedure così chiare, abbiamo risanato, abbiamo fatto una delibera in Giunta comunicata ai sindacati, che ne hanno preso atto con compiacimento, che per il passato noi sistemiamo tutte le pratiche i cui titolari si dovessero trovare in condizioni di avere iniziato i lavori senza l'autorizzazione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Prima c'erano: i predecessori.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. In sostanza questa è una sistemazione che è avvenuta nel mese di dicembre, non c'è bisogno di farsi vanto di cose che non sono. Per quanto riguarda gli emendamenti, la Giunta è favorevole a tutti gli emendamenti. Volevo però dire anche qualcosa intorno alle cooperative. Io credo che per un aspetto noi potremo anche pensare ad una diversa normazione; per quanto riguarda cioè l'aspetto giuridico delle cooperative, noi abbiamo competenza primaria. Possiamo riformare la 860 che a suo tempo abbiamo recepito senza introdurre alcuna modificazione e nella 860 possiamo introdurre criteri originali, peculiari, quelli che riteniamo noi come Consiglio regionale tali da favorire o comunque da togliere gli impedimenti di carattere giuridico che ostacolassero la costituzione delle cooperative. Certamente non altrettanto potremo fare per quanto riguarda invece le norme di carattere previdenziale; cioè, mentre noi potremo, attraverso la modifica della 860, creare un sistema di norme per cui si faciliti, diciamo, la costituzione di cooperative anche al di là del numero massimo previsto nella 860, rimarrebbero, comunque, in piedi alcuni problemi di carattere previdenziale-assicurativo che non sono chiaramente di competenza dell'Amministrazione regionale; però credo che anche il fatto di poter modificare l'aspetto giuridico, la normativa relativa alle coo-

perative artigiane, sia già un grosso passo avanti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Ruiu e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Torrente - Usai. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Torrente - Manca che, secondo il suggerimento dell'onorevole Pisano, accettato dai presentatori, risulta così modificato: «Le cooperative di produzione e lavoro, i cui soci siano nelle condizioni previste nel comma precedente, agli effetti della presente legge, sono equiparate alle cooperative tra imprese artigiane». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 2

Titolo I

Norme per la concessione di contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale, di cui al presente articolo 1, possono essere concessi:

- a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento degli ambienti necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente;
- b) per l'acquisto di macchinari e attrezzature;
- c) per la integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEFRAIA, *Segretario*:

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

Art. 3

I contributi per investimento di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 sono concessi sulla base di documentati programmi di spesa da cui risulti la validità economica dell'iniziativa, in misura non superiore al 50 per cento del costo globale ammesso che non può comunque eccedere i 30 milioni di lire.

La misura del contributo può essere elevata sino al 75 per cento del costo globale ammesso, e questo può essere elevato sino ad un massimo di 90 milioni per le cooperative artigiane e per i consorzi di cui all'art. 1 della presente legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Desidero esprimere, più che altro, una preoccupazione e vorrei un chiarimento dall'Assessore per quanto riguarda la formulazione dell'articolo. E' detto: «I contributi... sono concessi sulla base di documentati programmi di spesa da cui risulta la validità economica dell'iniziativa». A me pare che l'espressione sia talmente generica che può da un lato risolversi a favore dell'artigiano e dall'altro contro l'artigiano. L'adempimento di questa condizione comporterebbe la presentazione di una tale documentazione, che l'impresa artigiana non è assolutamente in grado di produrre; bisognerebbe addirittura fare indagini di mercato, e abbiate pazienza, credo proprio che l'artigiano non possa farle. E' l'Amministrazione che deve fissare quali sono i criteri in base ai quali possono essere concessi i contributi; cioè, ritornando al discorso che facevo ieri, non è tanto il singolo che dovrebbe sapere e documentare che l'impresa che si accinge a creare o a migliorare ha validità economica, quanto è l'Amministrazione che dovrebbe stabilire questa validità con una analisi. Se domani la Corte dei Conti chiedesse la documentazione che dimostri la validità economica dell'impresa, che cosa dovrebbe fare, per esempio, un povero artigiano calzolaio? Forse, il conto delle scarpe che ripara? Ovvero un barbiere dovrebbe documentare quante barbe fa al giorno? Sono co-

se, cioè, che fatte per una grande industria hanno una loro spiegazione, ma fatte per un artigiano si risolvono soltanto in ostacoli. Pertanto, se la cosa è puramente formale, tanto vale toglierla; se la cosa, invece, è sostanziale rimango perplesso perchè, ripeto, ritengo molto difficile che un artigiano possa dimostrare la validità economica dell'iniziativa. Quindi, secondo me, questa analisi deve essere fatta, non sul piano individuale, quanto sul piano proprio di settore. E' questa la famosa programmazione di cui parlavo ieri. Gradirei perciò un chiarimento dell'Assessore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, si tratta solo di una questione formale che si pone anche per un altro articolo, il 12, e che potrebbe portare ad una non esatta interpretazione. La dizione «artigiane» viene messa in questo articolo dopo «cooperative»; o non si mette del tutto — e mi sembrerebbe la cosa migliore, considerata la dizione dell'articolo 1 — oppure si deve metterla dopo «consorzi»; si dovrebbe cioè dire: «per le cooperative e per i consorzi artigiani».

PRESIDENTE. Onorevole Torrente, sarebbe bene però che presentasse l'emendamento soppressivo. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Vorrei chiarire alcune cose dette dal collega Zucca. La formulazione proposta è così estensiva proprio perchè nelle precedenti leggi c'era una elencazione troppo analitica dei documenti da presentare. Noi parliamo soltanto di documentati programmi di spesa; sarà poi un decreto che fisserà quali sono i documenti necessari. Ci pare questa una via molto più semplice. Per quanto riguarda poi la validità economica dell'iniziativa dirò che questo è un concetto che noi cerchiamo di adottare con la massima larghezza; cioè, si parla di validità economica soprattutto per alcune aziende che sono considerate artigiane ma che hanno una configurazione

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

particolare. Consideriamo un forno, un panificio, ovvero anche i barbieri, di cui si è parlato: se in un paese, ad esempio, ci sono 15 barbieri mentre ce ne possono stare al massimo due, è inutile che facciamo il sedicesimo, perchè qualcuno di questi sicuramente finisce male. Cioè, è un discorso quello della validità economica che richiede all'artigiano di avere un minimo di consapevolezza del problema che intende affrontare.

Quando poi ci troviamo in presenza di impianti come quelli previsti che possono arrivare ai 30 milioni di contributi per investimento sino a raggiungere per le cooperative i 90 milioni non è possibile non richiedere un minimo di previsione, una sommaria descrizione dell'ambiente nel quale l'impresa opera, una modesta analisi della domanda, senza con questo voler dire che si deve arrivare a richiedere un trattato di economia, una vera e propria ricerca di mercato. Questa è la validità economica...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io capisco la vostra istruttoria, ma che debba essere documentata dall'artigiano, questo proprio non riesco a capirlo.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Nel «documentato programma di spesa» dovrà esserci una relazione generale — che già oggi si fa — in cui l'artigiano indica le ragioni che lo spingono a fare determinate spese. Nel caso di ammodernamento di impianti già esistenti il problema, non si pone neppure ma se si costituisce una grossa cooperativa, o si prevede un grosso impianto di 30 milioni (come già qualcuno sta sorgendo; ne ho visto io uno l'altro giorno, di un materassaio di Sassari a cui si è incendiato il locale in cui lavorava in determinate condizioni, e che ora ha presentato un nuovo programma, per circa 30 milioni), allora ci troviamo dinanzi a situazioni nuove, di mercato, di lavoro che richiedono una attenta valutazione della convenienza per la stessa categoria artigiana, di operare il finanziamento richiesto. Altrimenti roviniamo gli artigiani, questo è il punto. Dobbiamo cioè

indurre gli artigiani a diventare imprenditori moderni, abituandoli anche a fare un piccolo discorso economico di mercato, senza per questo, ripeto, costringerli a produrre grandi documentazioni. Ho detto queste cose perchè rimangano agli atti: lo spirito della legge è questo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3 che nell'ultima parte risulta, secondo il suggerimento dell'onorevole Torrente, così modificato: «...sino ad un massimo di 90 milioni per le cooperative e per i consorzi di cui all'articolo 1 della presente legge». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 4

Ferme restando le percentuali massime di contributo per investimento di cui al precedente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il Comitato Tecnico Regionale per l'Artigianato e l'Assessore alle finanze vengono annualmente fissati, in conformità dei piani e programmi vigenti, i criteri di priorità e la misura del contributo per i singoli gruppi merceologici di imprese.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non avendo potuto ascoltare interamente il discorso che l'Assessore ha fatto ieri, non conosco i chiarimenti che egli ha dato — se li ha dati — alla mia osservazione circa la assurdità di fissare annualmente questi criteri. Io comprendo che possano verificarsi delle situazioni per cui è necessario fissare dei criteri di legge, ma mi sembra illogico che questo debba essere fatto annualmente, perchè può darsi che la situazione non muti e che, per tre anni, ad esempio, rimanga identica. Se un artigiano fa la domanda nel mese di settembre, sapendo che a

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

gennaio dell'anno successivo ci sarà un nuovo decreto del Presidente che fisserà diversi criteri di priorità e diverse misure dei contributi, secondo me questo artigiano non ha nessuna garanzia. Ed allora credo che, probabilmente, basterebbe togliere la parola «annualmente». In questo modo l'Amministrazione regionale non dovrebbe modificare i criteri ogni anno anzi, secondo me, potrebbe fissarli per un certo periodo di tempo, direi il massimo possibile, in modo da dare una più ampia garanzia agli artigiani. Se poi ci si accorgesse che qualche situazione particolare è mutata, che, per esempio tra gli autotrasportatori, comincia ad esserci un numero eccessivo di ditte, di imprese, si può sempre modificare la misura del contributo; addirittura, in certe circostanze, si potrebbe anche abolirlo. Secondo me, con la parola «annualmente» si crea una situazione precaria nei confronti delle imprese che devono, invece, avere una certa garanzia; quindi, per farla breve, io sopprimerei questa parola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Credo, onorevoli colleghi, che l'osservazione del collega Zucca debba essere tenuta in considerazione perchè, se apparentemente la questione dei criteri è una cosa giustificatissima, abbiamo, però, anche una esperienza in proposito che ci dimostra come non soltanto nei programmi esecutivi vengono già previsti nuovi criteri di priorità, ma addirittura ci sono delibere della Giunta in ordine all'applicazione delle norme che riguardano le provvidenze per gli artigiani, che ci inducono a richiamare l'attenzione dell'Assessore e della Giunta su una certa prudenza in materia di criteri di applicazione. Voglio solo citare un esempio, in cui un criterio elaborato dalla Giunta è, secondo me, un criterio *contra legem*.

Il Piano di rinascita prevede, in una delle norme di dettaglio, che il contributo a favore degli artigiani venga aumentato di un certo punteggio in relazione alle unità lavorative occupate nell'azienda. Abbiamo invece

l'esempio della assurdità a cui si arriva nella elaborazione di certi criteri. Ognuno di noi, quando ha letto quella norma, ha pensato che se una azienda artigiana aveva due dipendenti, avrebbe preso un certo aumento di punti, se ne aveva otto meritava di prenderne di più. Bene, il criterio elaborato dalla Giunta di allora ha invece capovolto totalmente questo principio e io sono sicuro che se avessimo dato maggior rilievo alla cosa, avremmo determinato una sollevazione generale degli artigiani contro la Giunta regionale, perchè si è arrivati a questa assurdità: di dire che l'aumento dei punti nel contributo non dipende dal personale che è già occupato nella azienda artigiana che si propone di realizzare un programma di miglioramento, ma dalla previsione dell'aumento di personale che con quel programma si intende attuare nella azienda artigiana. L'assurdità è tale che qualche azienda che è cascata in questo tranello si è trovata poi di fronte ad un aumento del carico dei contributi previdenziali, perchè è stata costretta a dichiarare di aver assunto, in seguito ai lavori effettuati, personale che, in realtà, non aveva assunto e non poteva assumere, ma che, con la dichiarazione, risultava a suo carico; per ottenere uno o due punti contributo in più l'azienda si è vista caricare sulle spalle oneri contributivi dai vari istituti in misura tale che sarebbe stato meglio se quei punti non li avesse presi.

Ora, onorevole Soddu, stiamo attenti alla elaborazione di questi criteri, perchè, insomma, io rispetto i funzionari che danno un contributo di elaborazione, di preparazione, ma... assurdità di questo genere non ne devono capitare! Criteri annuali: direi che bisognerebbe andarci piano, perchè i criteri annuali richiedono una organizzazione per una loro rapida diffusione presso gli artigiani che siamo ben lungi dall'averne. Se consideriamo che una pratica presentata questo anno verrà esaminata fra due anni, immaginate tutta la confusione che capiterà allora, quando ci saranno criteri diversi a cui fare riferimento; certo, il funzionario terrà conto dei criteri di due anni prima, ma l'artigiano che si vedrà negato il contributo per criteri che

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

sono stati poi modificati, vi creerà tante di quelle grane che non so come ve la caverete. Mi sembra che si debba riflettere se si tratta di un articolo giusto, perchè questa storia dei criteri, tanto peggio se annuali, è pericolosa. In ogni caso rivolgo la raccomandazione che non avvengano più fatti come quello che ho citato, e invito l'Assessore, se quel criterio è ancora in vigore, di proporla la revoca alla Giunta o la sostituzione con un altro di maggior buon senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Signor Presidente, nella replica durante la discussione generale, ho già chiarito i motivi per cui ritenevo che fosse giusto lasciare che la Giunta determinasse i criteri annualmente. Ma per sgombrare subito il campo da una osservazione fatta dall'onorevole Torrente, devo dire che quel criterio sull'occupazione non è nella 588, ma è stato introdotto nel terzo programma esecutivo.

TORRENTE (P.C.I.). E' stato approvato dal Consiglio.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. D'accordo; mi premeva chiarire, però, che non è un criterio introdotto dalla legge, ma è soltanto un criterio programmatico che nel IV programma scomparirà, perchè ci siamo resi conto della sua inapplicabilità totale. Le osservazioni fatte dall'onorevole Torrente sono esatte; cioè il potenziamento dell'azienda artigiana, in genere, non passa attraverso l'aumento del personale, ma passa attraverso l'aumento della reale occupazione, del reddito; spesso, cioè, c'è uno stato di sottoccupazione che viene portato a piena occupazione, c'è uno stato di reddito insufficiente che viene portato ad uno stato di reddito più congruo.

Per quanto riguarda, invece, il problema dei criteri, io credo che sia stato fatto un passo avanti, non un passo indietro. Io rin-

grazio gli amici dell'opposizione di sinistra che invitano l'esecutivo ad una maggiore discrezionalità; però, bisogna riconoscere che tante volte è stato detto il contrario, cioè che la discrezionalità era eccessiva, che l'Assessore faceva quello che voleva. Io credo che sia giusto che dei criteri vengano fissati, e che di questi criteri venga data la più ampia pubblicità comunicandoli a chi di dovere. E veniamo al punto dei criteri annuali. Perchè annuali? Qui c'è una delega, ci sono stanziamenti di bilancio annuali e ci devono essere da parte dell'ente delegante degli indirizzi, direttive di comportamento all'ente delegato e, anche per far salva la responsabilità del Consiglio regionale, degli organi consultivi che sono chiamati a dare il loro parere, per dare cioè a questi criteri una loro sostanza politica, che sia collegata intimamente alla fonte da cui promana il potere, diciamo, alla legge stessa, questi criteri, a mio giudizio, non possono che essere fissati annualmente. Altro è raccomandare di mantenere il più possibile fermi e costanti questi criteri e impedire cioè la confusione, e impedire che ci sia alternanza di criteri; per altro io credo che sia necessario che vengano emanati con decreto annuale, mantenendo appunto questa possibile omogeneità, questa continuità nel tempo per cui se non ci sono ragioni valide, apprezzabili, non debbono essere modificati. Per quanto riguarda la certezza del diritto dell'artigiano ad avere il contributo, il criterio ha valore nel momento in cui viene presentata la domanda; cioè non ha valore per il momento in cui la domanda viene esaminata, ma per il momento in cui viene presentata; questo sarà detto esplicitamente, e credo che in questo modo vengano eliminati molti dubbi.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Allora a che serve?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Serve, onorevole Zucca; io non riesco a spiegarmi, evidentemente...

TORRENTE (P.C.I.). Se la domanda la

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

esamina due anni dopo, quando ha deciso di modificare il criterio, che senso ha applicare un criterio di due anni prima?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Signor Presidente, se mi lasciano continuare, io riesco anche a spiegarmi. Volevo dire anche questo: che non si deve partire, per giudicare una norma, da una situazione anomala, quale quella che abbiamo oggi. Noi abbiamo oggi una situazione che è veramente anormale, che è veramente pesante, che non è sopportabile, che non è accettabile. Se i colleghi presuppongono che questa situazione debba continuare, è chiaro che noi non arriveremo mai ad una normalizzazione della materia; ma io ho dichiarato nella replica che siamo arrivati al punto di poter pensare, con assoluta tranquillità, che dopo quattro o cinque mesi di quest'anno, dopo...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Siete 20 anni che lo dite.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Onorevole Zucca, questa è una assicurazione formale che io faccio con assoluta sicurezza. Abbiate pazienza, a meno che il Consiglio regionale non si rifiuti di mettere lo stanziamento in bilancio; però, per le disponibilità che abbiamo oggi noi siamo sicuri di portare alla normalità le domande di contributo e di finanziamento presentate sino a questo momento. La legge opererà quindi in modo normale, per cui le domande che verranno annualmente, potranno essere esaminate correntemente, cioè nel giro di pochissimo tempo. Questa è la normalità, e su questa normalità va giudicata la norma positiva di cui stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato un emendamento soppressivo all'articolo 4 a firma degli onorevoli Zucca - Torrente - Manca. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, *Segretario*:

«Togliere la parola "annualmente"».

PRESIDENTE. L'onorevole Zucca ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io non capisco perchè molte volte si cerca di venire incontro alle esigenze dell'Amministrazione e sono proprio gli amministratori che non si rendono conto di questo favore che si fa loro. Ora io dico: togliendo la parola «annualmente» chi vi proibisce di fare il decreto ogni anno? Nessuno, ma non siete nemmeno obbligati a farlo; se cioè, in un determinato anno, voi riconoscete che la situazione è uguale a quella dell'anno precedente, non fate il decreto. Tanto più che quando lei, onorevole Soddu, dice che il contributo non è commisurato alla misura stabilita nell'anno in cui viene concesso, ma all'anno in cui è stato chiesto non fa che confermare la mia tesi. A parte poi le sue assicurazioni — che in base all'esperienza hanno un valore relativo perchè se dovessimo badare alle assicurazioni che da venti anni vengono date all'opposizione, la Sardegna sarebbe totalmente diversa da quella che invece è — a parte questo, scusate se io chiedo oggi un contributo per comprarmi la macchina e fare l'autotrasportatore, e dopo due anni, due anni e mezzo vi accorgete che di macchine ce ne sono troppe, voi mi concedete il contributo quando il mercato è saturo. Vi accorgete dell'assurdità della cosa? E' necessario, quindi, fare in modo che le analisi siano programmate. Ecco, per esempio, un'altra prova della giustezza della nostra posizione: voi vi accingete a fare un programma triennale esecutivo. E' possibile che stabiliate criteri di spesa per tre anni oppure no, altrimenti come fate a stabilire persino le cifre che dovete stanziare?... (*Interruzione dell'onorevole Soddu*).

Egregio Assessore, mi permetta, vede che si sta convincendo piano piano! E' possibile che la nostra economia, che purtroppo è così ferma, cambi a tal punto nel giro di un anno che quello che serviva a gennaio non serve più a dicembre? Io vorrei che fosse co-

sì, ma non è così. Ecco perchè io dico: vogliamo la parola « annualmente ». Lei, se vuol fare i decreti, li può fare anche ogni sei mesi... va bene che noi allora caccieremmo via l'Assessore perchè dimostrerebbe di non saperlo fare, ovvero ci proveremmo a cacciarlo via perchè non è una cosa facile: per qualcuno di voi ci vuole la dinamite. Ma lasciate un po' anche alla intelligenza e alla capacità dell'Assessore e della Giunta; che siano essi a stabilire se è il caso di fare un decreto che cambi le misure, oppure no. Non toglie nulla anzi, direi, vi responsabilizza in modo maggiore perchè voi potrete fare il decreto anche annualmente, ma se non lo farete annualmente, sarete voi ad assumervi la responsabilità di dire che, per il 1968, ad alcune categorie artigiane viene concesso il 20 per cento e per il 1969 il dieci per cento; è una responsabilità politica che dovete assumervi voi che amministrare i fondi della Regione sia del bilancio ordinario sia della 588. Quindi, togliendo questa parola, mentre vi rimane la possibilità di decidere annualmente, vi viene meno l'obbligo di doverlo fare, per cui dovete accogliere il nostro suggerimento di stabilire delle misure che valgano per un certo lasso di tempo, non per un anno, ma per alcuni anni. Se poi, all'improvviso, si verificasse un mutamento tale nel settore per cui si rendesse necessario modificare le misure, non avete bisogno di aspettare la fine dell'anno: potete farlo quando volete il decreto che modifica le misure.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Ho già detto le ragioni per cui ritengo opportuno non accettare questa formulazione; comunque mi rimetto al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Zucca e più. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 5

Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano per il medesimo investimento, dopo la entrata in vigore della presente legge, altre provvidenze analoghe su fondi pubblici, vengono concessi contributi integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale massima prevista ai sensi del precedente art. 4.

La concessione è effettuata sulla base della documentazione relativa al contributo principale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GARDU

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 6

I contributi di cui alla lettera c) dell'art. 2 della presente legge possono essere concessi in misura non superiore alle quote interamente versate dai soci delle cooperative di garanzia di cui al Decreto Ministeriale 12 febbraio 1959.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 7

Le domande di contributo per investimen-

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

to, indirizzate all'Assessorato industria e commercio e artigianato, devono essere presentate alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competenti per territorio, alle quali sono delegate le relative funzioni istruttorie.

L'istruttoria delle domande avviene in conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Nelle stesse forme è fissata la misura della indennità che compete alle Camere di Commercio per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente. Tale indennità è proporzionata alle spese incontrate, in relazione al numero e al valore delle domande istruite.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Ghirra - Ruiiu:

«Il 1.º comma è così modificato: "Le domande di contributo per investimento indirizzate all'Assessorato industria e commercio e artigianato, devono essere presentate ai Comuni di residenza, ai quali sono delegate le relative funzioni istruttorie"». (7)

Emendamento sostitutivo parziale Ruiiu - Ghirra:

«Nel 3.º comma sostituire alle parole "alle Camere di Commercio" le parole "ai Comuni"». (8)

PRESIDENTE. L'onorevole Ghirra ha facoltà di illustrare i due emendamenti.

GHIRRA (Ind.-P.S.d'A.). Se il signor Presidente me lo consente, illustrerò anche gli emendamenti presentati, sempre col collega Ruiiu, agli articoli 8 e 9 perchè sono conseguenziali agli emendamenti all'articolo 7. Se infatti viene approvato l'emendamento al primo comma dell'articolo 7 si pone obbligatoriamente l'approvazione anche degli altri, diversamente decadono. Ma mi interessa, soprattutto, soffermarmi sull'emendamento al-

la prima parte del secondo comma dell'articolo 8. Non riprenderò gli argomenti detti in sede di discussione generale; aggiungo soltanto, che abbiamo cercato di comprendere anche alcune difficoltà in cui possono venire a trovarsi i Comuni, ma mi pare importante riconfermare la scelta di principio, tanto è vero che abbiamo mantenuto fermo che a provvedere siano i Comuni lasciando per altro identico il testo della Commissione, dove si parla del parere delle Commissioni provinciali dell'artigianato. Cioè, in effetti, la sostituzione, che in un primo momento, pensavamo dovesse essere totale, dando esclusivamente ai Comuni la facoltà di decidere, e quindi sostituendoli non soltanto alle Camere di commercio, ma anche alle Commissioni provinciali dell'artigianato, l'abbiamo poi limitata soltanto alle Camere, mantenendo il conforme parere della Commissioni provinciali dell'artigianato e, in caso di difformità di pareri, la decisione come organo di appello dell'Assessorato regionale. L'approvazione di questo, al quale terrei veramente, non certo per amor proprio personale, o di schieramento politico, costituirebbe la chiara indicazione di una scelta che l'Amministrazione regionale intende fare, una volta tanto, perchè si attui anzichè un decentramento puro e semplice una delega ai Comuni. Una delega in questo senso può aprire problemi che costringeranno i Comuni, forse, a rivedere la loro capacità, ma guai a noi se di fronte a problemi di questo genere ci fermassimo, perchè allora direi che in Italia la programmazione non si sarebbe dovuta affrontare perchè avrebbe creato problemi allo stesso Stato, per non parlare di quelli che avrebbe creato alle Regioni. Ma il fatto che problemi possa aprire, che elementi nuovi e indirizzi nuovi possa indicare, non solo non è negativo, ma al contrario, a mio parere, costituisce l'indicazione di una scelta positiva sulla quale occorre andare avanti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marciano. Ne ha facoltà.

MARCIANO (M.S.I.). Ho già detto in sede di discussione generale il mio pensiero e, pur

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

riconoscendo valide le considerazioni fatte dall'onorevole Ghirra, allo stato attuale ritengo, per l'interesse stesso degli artigiani, che la procedura indicata dalla legge sia quella più efficiente così come, d'altra parte, l'Assessore, in sede di replica nella discussione generale, ha illustrato. Soprattutto ci ha confortato quando ha detto che questa prassi è già operante, vale a dire che è stato fatto già un esperimento per cui si può stare tranquilli: le domande già presentate sono state tutte evase e, quindi, questo ci assicura che l'esperimento iniziato già da cinque-sei mesi va avanti. Non vedo pertanto la ragione per cui noi dovremmo lasciare la strada sicura per prenderne una incerta, sapendo benissimo in quale condizione finanziaria si trovano oggi i Comuni.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Il parere della Giunta è di confermare il testo del disegno di legge che stiamo esaminando. Una riforma di questo genere, come quella proposta dai colleghi Ghirra e Ruiù, credo che avrebbe bisogno di un più maturo esame, insomma, un tempo maggiore, una riflessione maggiore. Io posso anche pensare ai Comuni come enti destinatari di questo servizio delegato, però la legge è stata fatta pensando ad un altro ente e tutta la struttura rispecchia questa scelta fondamentale. Ora credo che non sia veramente possibile, in questo momento, esprimere un giudizio da parte della Giunta su un discorso che introdotto con un emendamento, sostanzialmente modifica tutta la legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7 Ghirra - Ruiù. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

L'emendamento numero 8 Ruiù - Ghirra deve intendersi decaduto.

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRAU, Segretario:

Art. 8

La concessione e il pagamento dei contributi vengono disposti con decreto dell'Assessore regionale competente.

La concessione e il pagamento dei contributi per investimento ad iniziative il cui costo globale non superi i 5 milioni di lire, sono delegati alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competenti per l'istruttoria. Le Camere provvedono alla concessione dei contributi su conforme parere della Commissione provinciale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860; qualora non si verifichi la conformità dei pareri la decisione è avocata all'Assessore regionale competente.

Le Camere operano in conformità alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 7, comma secondo.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Manca - Usai:

«Il secondo comma è così modificato: "La concessione e il pagamento dei contributi per investimento ad iniziative il cui costo globale non superi i 5 milioni di lire, sono delegati alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competenti per l'istruttoria. Le Camere provvedono alla concessione dei contributi su decisione della Commissione provinciale dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 15 luglio 1956, n. 860"».

(3)

Emendamento sostitutivo parziale Ghirra - Ruiù:

«La prima parte del 2.o comma è sostituita dalla seguente: La concessione e il pagamento dei contributi per investimento ed iniziative il cui costo globale non superi i 5 milioni di lire, sono delegati ai Comuni competenti per l'istruttoria. I Comuni provvedono... (identico testo Commissione). Nel 3.o comma sostituire alle parole 'le Camere' le parole 'i Comuni'». (9)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 9 Ghirra - Ruiu deve intendersi decaduto a seguito della mancata approvazione dell'emendamento numero 7 Ghirra - Ruiu. L'onorevole Manca ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 3.

MANCA (P.C.I.). Nel corso della discussione generale abbiamo fatto cenno all'emendamento che ora abbiamo presentato. A noi non rimane che ribadire quel concetto ripetendo che cosa intendiamo fare, e quali modifiche intendiamo apportare. Noi desideriamo innanzitutto eliminare la possibilità di conflitto, in sede di esame delle domande per un importo globale fino a 5 milioni, che potrà insorgere tra la Commissione provinciale dell'artigianato e la Camera di commercio. Intendiamo inoltre eliminare la ulteriore fase di giudizio demandata all'Assessore, nel caso in cui sorga questo conflitto. Intendiamo attribuire, sul piano del decentramento, un carattere più democratico di quanto non possa essere quello stabilito nel testo della legge, che si risolverebbe, a nostro parere, in un decentramento piuttosto burocratico che non democratico. Infatti, fondamentalmente, a decidere sarebbe o la Camera di commercio — che non possiamo certamente ritenere un organismo democratico — con il suo parere, o l'Assessore, che, per quanto nella replica abbia ribadito il carattere democratico che in parte possiamo condividere, non ci pare per altro, che, dovendo già per sé adottare una decisione, sia in grado di salvaguardare sufficientemente questo contenuto. Secondo la formulazione da noi proposta con l'emendamento, assicureremmo il carattere democratico del decentramento, per

ché sarebbe la Commissione provinciale a decidere, e assicureremmo, dal punto di vista della istruttoria e della concessione del contributo, quindi della celerità della pratica, la competenza alla Camera di commercio dove ha sede il richiedente, in modo tale da poter — come dire? — incanalare questa attività nella esperienza che recentemente è stata fatta dalla Regione, e di cui l'Assessore ci ha parlato, proprio per garantire la celerità nell'espletamento delle pratiche. Non ci sembra che l'emendamento capovolga i criteri fondamentali della legge, quanto invece che cammini nella stessa direzione, tentando anzi di estendere i criteri di decentramento, a cui, sostanzialmente, il nostro emendamento è ispirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Signor Presidente, come ricordava il collega Manca, nella replica durante la discussione generale io ho cercato di chiarire che il potere sostanziale era affidato alla Commissione provinciale in quanto la Camera di Commercio non poteva decidere che su suo conforme parere. Ora, nell'emendamento si introduce un criterio differente, cioè le Camere provvedono alla concessione dei contributi «su decisione della Commissione provinciale dell'artigianato». Non vorrei che si configurasse nella legge un motivo di contraddizione di diritto perchè il potere viene delegato alle Camere: non sarebbe più delle Camere, ma sostanzialmente della Commissione provinciale, giacché «decisione» è un termine che sembrerebbe individuare un soggetto diverso. Se però lo spirito è quello che tutti riteniamo, cioè di fare in modo che la decisione, il giudizio venga dato dalla Commissione, io credo che questo lo si possa già fare mantenendo il testo della Commissione. Credo inoltre che sia ineliminabile il secondo aspetto della possibilità di un riesame della decisione; cioè credo sia nell'interesse dell'artigiano. O si adotta questa formula o si

deve dire che l'artigiano che si vede rigettare la domanda dalla Camera può ricorrere all'Assessore. Non vedo perchè si voglia eliminare un grado di appello che va a favore dell'artigiano. Perchè sulle domande accolte l'Assessore non interviene; l'Assessore interviene sulle domande rigettate, per cercare, se è possibile, di superare il motivo di rigetto e quindi estendere all'artigiano che ne è stato privato i benefici della legge. Sulla abrogazione di questo comma io non sono assolutamente d'accordo, perchè ritengo che così facendo si introdurrebbe una diminuzione, un appesantimento nei confronti della categoria. Per quanto riguarda l'altro aspetto io sono d'accordo sulla sostanza dell'emendamento e ritengo — e lo dico perchè anche questo rimanga chiaro negli atti della legge — che la Camera di Commercio non possa decidere che su parere conforme della Commissione. Cioè, il parere è obbligatorio, è decisivo agli effetti della concessione del beneficio. E quindi non capisco perchè vogliamo introdurre un elemento che potrebbe essere pericoloso agli effetti del giudizio del Governo sulla legge, elemento che invece potrebbe dare adito a qualche illazione, a qualche perplessità.

PRESIDENTE. Onorevole Manca, dopo le spiegazioni dell'Assessore, insiste per la votazione?

MANCA (P.C.I.). Onorevole Presidente, io credo che possiamo essere d'accordo sulla precisazione che ha fatto l'Assessore circa la necessità di mantenere l'appello, sempre che la decisione rimanga nell'ambito del potere della Commissione provinciale. Siamo pertanto disposti a trovare una formulazione dell'emendamento nella quale sia possibile consentire questo grado di appello, fermo restando il parere decisivo della Commissione.

PRESIDENTE. In attesa che si trovi un eventuale punto d'accordo possiamo sospendere la votazione sull'emendamento e sull'intero articolo 8.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Mi rimetto totalmente alla decisione del Consiglio.

PRESIDENTE. Quando è così passiamo alla votazione. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Mentre concordo con l'Assessore quando rivendica all'artigiano il diritto d'appello, cioè la possibilità di presentare all'amministrazione competente, che è politicamente responsabile della attuazione della legge, le sue ragioni, ritengo che ciò dovrebbe essere consentito anche quando c'è il parere negativo e della Camera di commercio e della Commissione. Io condivido la giustezza di questa posizione, ma non soltanto per il caso in cui c'è diversità di parere fra i due organi: anche nel caso in cui c'è il parere negativo di entrambi. E sostengo questo perchè la responsabilità dell'amministrazione la avete voi; non ce l'ha nè la Camera di Commercio nè la Commissione per l'artigianato. L'emendamento Manca dava risalto ad un maggior potere della Commissione artigiana sulla Camera di commercio — come del resto mi pare che sia giusto, perchè questo è un organo tecnico, che fa l'istruttoria e le proposte ma poi è la Commissione per l'artigianato che dovrebbe decidere —, però in un caso o nell'altro, sia che il parere sia diverso, sia che sia totalmente negativo, ci dovrebbe essere il diritto dell'artigiano di ricorrere alla Amministrazione e dire: «Guardate che mi hanno rigettato ingiustamente la pratica...».

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, in sostanza si vuole estendere la facoltà di appello anche ai casi in cui siano d'accordo Camera di commercio e associazione di categoria per non accogliere la domanda di contributo. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Signor Presidente, se facciamo

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

una breve riflessione sulla dizione dell'articolo vediamo che le Camere di commercio provvedono alla concessione dei contributi su conforme parere della Commissione provinciale dell'artigianato. Noi possiamo anche togliere le parole «su conforme parere» e dire che decide «in conformità al parere della Commissione», che è poi la stessa cosa. Secondo me nel caso di conflitto tra Camera di commercio e Commissione la Camera non può decidere, perchè, secondo quanto si dice successivamente: «qualora non si verifichi la conformità dei pareri...» che poi, anche qui, non è del tutto esatto purchè probabilmente si sarebbe dovuto dire che: «ove la Camera ravvisi motivi di... eccetera, eccetera, deve demandare all'Assessore...». Cioè, la Camera non può mai decidere difformemente dal parere della Commissione, semmai, se ha perplessità, diciamo, su una pratica, può rinviare il giudizio all'Assessore. Questa sarebbe la sostanza che, mi sembra, può conciliare le diverse posizioni.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E sul parere della Commissione?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Io sul parere negativo della Commissione non vorrei avere il potere di decidere in difformità. Però, se questo si vuole introdurre, allora la sospensione è necessaria, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, sospendiamo la votazione sull'articolo 8 e sull'emendamento Manca-Usai. Si dia lettura dell'articolo 9.

FRAU, *Segretario*:

Art. 9

In relazione alla delega di cui al precedente articolo 8, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente, dispone con proprio decreto la ripartizione parziale dei fondi disponibili tra le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dell'Isola.

Le somme così ripartite sono devolute agli

enti delegati che le gestiscono mediante contabilità speciali e ne danno rendiconto annuale all'Assessorato regionale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Con le stesse modalità di cui al primo comma, e sulla base di documentate esigenze, possono essere ridotte o incrementate le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente.

PRESIDENTE. All'articolo 9 è stato presentato un emendamento a firma Ghirra - Ruiu. Se ne dia lettura.

FRAU, *Segretario*:

«Sostituire alle parole "tra le Camere di commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dell'Isola" le parole "tra i Comuni dell'Isola"». (10)

PRESIDENTE. Questo emendamento deve intendersi decaduto a seguito della mancata approvazione dell'emendamento numero 7 Ghirra - Ruiu. Metto pertanto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo secondo.

FRAU, *Segretario*:

«Titolo secondo - Norme per la concessione di prestiti di impianto e di esercizio agevolati».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parla su questo titolo secondo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRAU, *Segretario*:

Art. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del bilancio passivo della Regione, presso uno o più istituti di credito, un fondo di rotazione per la concessione, ai soggetti di cui all'art. 1 della presente legge,

di prestiti agevolati di impianto e di esercizio.

Per l'Amministrazione del fondo di rotazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale, e per essa l'Assessore alle finanze, di intesa con quello competente in materia di artigianato, è autorizzato a costituire, mediante apposita convenzione, una speciale gestione autonoma, curata dall'Istituto di credito prescelto, a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il Comitato Tecnico Regionale per l'Artigianato e l'Assessore alle finanze, vengono annualmente fissati, in conformità dei piani e programmi vigenti, i criteri di priorità e la misura dei prestiti per i singoli gruppi merceologici di imprese.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRAU, Segretario:

Art. 11

Sul fondo di rotazione di cui all'articolo precedente possono essere concessi prestiti agevolati:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ambienti necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari e attrezzature;

c) per il credito di esercizio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12

FRAU, Segretario:

Art. 12

I mutui di cui alle lettere a) e b) dell'arti-

colo precedente, sono concessi, sulla base di documentati programmi di spesa, da cui risulti la validità economica dell'iniziativa, in misura non superiore al 60 per cento del costo globale ammesso, che non può comunque eccedere i 30 milioni di lire.

Per le cooperative artigiane e per i consorzi di cui all'articolo 1 della presente legge, ferma restando la percentuale massima del 60 per cento, il costo globale ammesso può essere elevato fino ad un massimo di 90 milioni.

In ogni caso l'entità del mutuo, sommata a quella del contributo per investimenti di cui al titolo I della presente legge, non può superare il costo globale ammesso.

Al fine di agevolare ed accelerare la realizzazione degli investimenti, all'atto di stipula del contratto di mutuo viene disposta l'erogazione anticipata del 40 per cento della cifra mutuata.

PRESIDENTE. Ricordo che in conformità a quanto approvato per l'articolo 3, nel secondo comma non si deve leggere «per le cooperative artigiane», ma semplicemente «per le cooperative». Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 13

Il credito di esercizio di cui alla lettera c) del precedente art. 11 è concesso mediante sconto cambiario, sulla base di documentate esigenze, in misura non superiore a 4 milioni di lire.

Alle cooperative ed ai consorzi di cui all'articolo 1 della presente legge, il credito di esercizio può essere concesso, sempre sulla base di documentate esigenze, sino ad un importo massimo di 12 milioni di lire.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 14

Per i prestiti di cui ai precedenti articoli 12 e 13, gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non possono complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3 per cento in ragione di anno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 15

Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti devono essere contenuti entro i termini massimi di seguito stabiliti:

— per i mutui di cui alla lettera a) del precedente art. 11: 3 anni per il preammortamento e 15 anni per l'ammortamento;

— per i mutui di cui alla lettera b) del precedente art. 11: 2 anni per il preammortamento e 10 anni per l'ammortamento; il preammortamento e l'ammortamento saranno comunque rapportati al periodo medio stimato di deperimento dei beni oggetto di finanziamento;

— per il credito di esercizio: 1 anno per il preammortamento e 2 anni per l'ammortamento.

L'ammortamento dei prestiti sopra richiamati dovrà avvenire mediante quote semestrali costanti, comprensive di capitale ed interessi.

E' dato facoltà al mutuatario di estinguere anticipatamente il debito.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 16

I termini massimi di ammortamento di cui al precedente art. 15 sono applicabili, su richiesta degli interessati, anche alle operazioni che ne abbiano titolo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali vengono predisposti nuovi piani di ammortamento che devono tener conto del periodo di ammortamento già trascorso.

Ove, per le operazioni di cui al precedente comma, non sia ancora iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento, alle stesse è applicabile, se più favorevole, anche il termine massimo di preammortamento stabilito al precedente art. 15.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 17

A garanzia dei mutui di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 11, ritenuta sufficiente, rispettivamente, l'iscrizione di ipoteca e la assunzione di privilegio.

A garanzia del credito di esercizio, ove risulti comprovata la positività della situazione economica e finanziaria dell'azienda, e tenuto conto della serietà e dell'anzianità professionale del titolare, è ritenuta sufficiente la semplice obbligazione cambiaria. Ove, invece, non risultino comprovati i requisiti di cui sopra, deve richiedersi l'avallo di persona solvibile o altra adeguata garanzia.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato un emendamento a firma Manca - Usai. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, *Segretario*:

«Il secondo comma è così modificato: "A garanzia del credito di esercizio è ritenuta sufficiente la semplice obbligazione cambiaria"». (4)

PRESIDENTE. L'onorevole Manca ha facoltà di illustrare l'emendamento.

MANCA (P.C.I.). Abbiamo presentato l'emendamento perchè riteniamo che sia sufficiente la semplice obbligazione cambiaria. Cioè, ci pare che quando un artigiano firma una cambiale la garanzia sia più che sufficiente. D'altronde, con alcuni emendamenti è stato proposto di istituire la garanzia della Regione, per cui ci pare che non vi sia motivo che l'artigiano debba produrre ulteriori garanzie dal momento che ha già firmato la cambiale. E' per questi motivi che abbiamo proposto la modifica di questa parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Io credo che oltre quello che c'è scritto in questo articolo non si possa proprio andare, altrimenti non c'è nessuna garanzia. Poichè si tratta di fondi della Regione, questi non possono essere garantiti dalla stessa Regione; è chiaro che il fondo di garanzia vale per fondi dei terzi, non per i nostri; noi non ci possiamo garantire da noi, insomma. Poi l'articolo dice: «ove risulti comprovata la positività della situazione economica e finanziaria della azienda». Non si può fare a meno di dirlo, perchè bisogna comprovare la positività della situazione; ci sono situazioni, tra l'altro, anche difficili, in cui la cambiale, da sola, lungi dal dare alcune garanzie, può semplicemente accelerare il fallimento. Quindi la comprovata positività della situazione economica e finanziaria è essen-

le, soprattutto perchè messa in relazione con la serietà e la anzianità professionale; serietà ed anzianità che, secondo me, devono essere tenute presenti, perchè, eliminando qualsiasi garanzia, un minimo di criterio soggettivo nel concedere il credito deve pur rimanere. In questo modo abbiamo introdotto veramente il criterio della garanzia personale: il carattere professionale e la serietà professionale sono garanzia sufficiente per la concessione del credito. Ma che poi, sulla base di una comprovata non serietà professionale o di una comprovata non positività finanziaria dell'azienda, si debba chiedere un minimo di garanzia, mi sembra indispensabile!

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Manca - Usai. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 18

Alle iniziative che rispondono a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano, per il medesimo investimento, credito agevolato con fondi pubblici, possono essere concessi, con priorità assoluta, prestiti integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale massima prevista.

PRESIDENTE. All'articolo 18 è stato presentato un emendamento a firma Usai - Manca. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, *Segretario*:

«Sopprimere le parole "con priorità"».

PRESIDENTE. L'onorevole Manca ha facoltà di illustrare l'emendamento.

MANCA (P.C.I.). Non ce ne è bisogno. Lo

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

abbiamo argomentato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Queste parole sono state tolte dalla parte relativa al contributo; poichè le norme vanno armonizzate non vedo perchè debbano rimanere quando si parla di mutuo.

PRESIDENTE. L'onorevole Frau ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

FRAU (P.D.I.U.M.). Signor Presidente, già in sede di discussione generale io ho avuto modo di considerare la opportunità di mantenere il testo proposto anche dalla Commissione, quello cioè che fissa «con priorità assoluta» una certa quale esigenza di potere, cioè usufruire anche di fondi messi a disposizione dalla Cassa del Mezzogiorno e dallo Stato. Se noi invece sopprimiamo tale espressione, l'artigiano si sente già autorizzato — ed è evidente che così sarà — a non inoltrare mai richieste alla Cassa del Mezzogiorno per i fondi che la stessa potrà mettere a disposizione. Taluno ha giustificato l'accettazione di questo emendamento soppressivo, dicendo che senza di questo è possibile che la Regione faccia una sua politica nel settore. Io dico che le domande che giungeranno da parte degli artigiani sardi saranno talmente numerose che non tutte potranno essere accolte. In pratica noi, con la soppressione di questa espressione, «priorità assoluta», diciamo no a qualsiasi intervento da parte della Cassa per il Mezzogiorno. Le conseguenze, naturalmente, e le responsabilità non ricadono su di noi, ma ricadono su chi, a tutti i costi, vuole soltanto mettere in essere la cosiddetta politica regionale, che noi non vedremmo d'altronde nè offesa nè ridimensionata respingendo l'emendamento all'articolo 18.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Usai - Manca. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

FRAU, *Segretario*:

Art. 19

Le domande di mutuo e di credito di esercizio devono essere presentate all'Istituto convenzionato, accompagnate dalla documentazione necessaria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

FRAU, *Segretario*:

Art. 20

Sulle domande decide, sulla base di direttive generali emanate dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore regionale competente, un Comitato presieduto dal Presidente dell'Istituto convenzionato, o da un suo sostituto, e composto da:

- a) 2 rappresentanti dell'Assessorato all'industria, commercio e artigianato;
- b) 1 rappresentante dell'Assessorato alla rinascita;
- c) 1 rappresentante della Presidenza della Giunta regionale;
- d) 1 rappresentante del Comitato tecnico per l'artigianato;
- e) 1 rappresentante dell'Assessorato alle finanze;
- f) 1 rappresentante dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione;
- g) il direttore generale di ciascun Istituto convenzionato;
- h) i Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato richiamate al precedente articolo 8;
- i) 1 rappresentante di ciascuna organizzazione di categoria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

FRAU, Segretario:

Art. 21

Spetta all'Istituto convenzionato il controllo tecnico, amministrativo e contabile sullo impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità o inadempienze da parte del mutuuario nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l'Istituto convenzionato provvede direttamente, nelle forme di legge, al recupero delle somme erogate, dandone immediata notizia al Comitato di cui all'articolo precedente che ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta, per un periodo massimo di 18 mesi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento a firma Ruiu - Ghirra - Puligheddu che propone l'aggiunta del titolo II bis e l'istituzione dell'articolo 21 bis. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario:

«Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente Titolo II bis: Norme per la concessione di garanzie sussidiarie alle imprese artigiane. Art. 21 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire a carico del bilancio passivo della Regione presso gli istituti di credito di cui all'art. 10 un fondo speciale per la concessione ai soggetti di cui all'art. 1 della presente legge di garanzie sussidiarie dei finanziamenti a tasso agevolato concessi da enti o da istituti o aziende di credito su fon-

di propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente d'intesa con l'Assessore alle finanze, sentito il Comitato tecnico per l'artigianato, vengono annualmente fissate, in conformità dei piani e programmi vigenti, i criteri di priorità e la misura delle garanzie per i singoli gruppi merceologici di imprese, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita accertata riferita al solo capitale.

La concessione delle garanzie sussidiarie di cui al precedente articolo 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio d'intesa con l'Assessore alle finanze.

L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo». (13)

PRESIDENTE. L'onorevole Ruiu ha facoltà di illustrare l'emendamento.

RUIU (P.S.d'A.). Avevo già preannunciato la presentazione di questo emendamento in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. In questo nuovo articolo sono stabiliti i meccanismi amministrativi attraverso i quali si rende possibile l'intervento dell'Amministrazione regionale in garanzia dei prestiti ottenuti dagli artigiani, da enti ed istituti che operino con fondi propri o con fondi dello Stato. Per il resto abbiamo cercato di riprodurre in questo emendamento i meccanismi che figurano nella legge relativamente alle operazioni di finanziamento; cioè, presso le stesse banche, presso le quali sarà istituito il fondo di rotazione per i prestiti, sarà istituito anche il fondo di rotazione per le garanzie. I decreti di concessione verranno emanati con le stesse modalità attraverso le quali vengono concessi i contributi ed i mutui, ed infine, per quanto riguarda l'ammontare delle garanzie, si è stabilito un rapporto fra garanzie che si possono assumere e posta in bilancio, cioè disponibilità effettiva, nel-

la misura da uno a trenta, che è il massimo che abbiamo visto attuato anche nella legge 588.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io avanzo alcune perplessità. «Garanzie sussidiarie dei finanziamenti a tasso agevolato concessi da enti o da istituti...»: cioè, in concreto, noi ci accolliamo delle spese senza nessun costrutto. Inoltre dal testo dell'articolo sembrerebbe che prima viene concesso il prestito e poi noi diamo la garanzia sussidiaria. Ora, chi ce lo fa fare? Dice: finanziamenti concessi da enti; e perchè dobbiamo accollarci noi quest'onere? Io capisco lo scopo dell'articolo, che è quello di agevolare l'accesso al credito anche su altri fondi diversi da quelli regionali. Praticamente però noi concediamo la garanzia quando il prestito è già stato concesso, ed è stato concesso senza che ci fosse bisogno della garanzia; normalmente la garanzia sussidiaria deve precedere e non seguire la concessione del prestito. Questo, secondo me, è molto importante, perchè in questo modo agevoliamo gli artigiani, che chiederanno questa garanzia solo se gli verrà chiesta dall'ente concedente; se l'istituto concede il finanziamento senza bisogno di garanzie sussidiarie, perchè dobbiamo...

RUIU (P.S.d'A.). Questa è la dizione della legge 22; io l'ho ripresa.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Questo è il pericolo; dovremmo ribadire che tutto deve precedere la concessione del mutuo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è favorevole all'emendamento. Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dal collega Zucca, anche l'ono-

revole Ruiu ricordava che questa formula, in sè, ricalca quella della 22 per quanto riguarda il settore dell'industria. In effetti, la garanzia non può che essere concessa su un prestito già maturo, cioè la garanzia entra in vigore in quanto esiste il prestito, però le modalità pratiche per la sua concessione attengono al momento precedente alla concessione del mutuo da parte della banca; cioè, di fatto, si verifica che le garanzie, se non sono necessarie, la banca non le chiede; ma al momento in cui la banca chiede garanzie sussidiarie, la pratica, non perfezionata dalle banche, perviene all'Assessorato che esprime il suo giudizio sempre, comunque, prima che il mutuo venga concesso. Con questo chiarimento credo che l'emendamento che istituisce l'articolo 21 bis possa essere accettato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Ruiu - Ghirra - Puligheddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Onorevole Zucca, ha domandato di parlare?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Voglio solo far osservare che all'emendamento poteva almeno essere apportata qualche modifica.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, abbiamo già votato, e non possiamo continuare la discussione. Se però la Giunta ed il proponente sono d'accordo ciò si potrà fare in sede di coordinamento. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Un solo chiarimento perchè se ne tenga conto in sede di coordinamento. Sul piano della formula giuridica non può che dirsi «concessi», nel senso che la garanzia entra in vigore al momento che il mutuo esiste. Però dal punto di vista concreto, in pratica, il mutuo non sarà concesso senza il preliminare esame della pratica da parte dell'Assessorato. Quindi, diciamo pure che si può lasciare così come è, salvo che risulti chiarito già da adesso in discussione, che, praticamente, si procederà in un altro nodo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 22.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 22
TITOLO III

Norme finanziarie e finali.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è istituito il seguente capitolo:

Cap. 16706 - Indennità da corrispondere alle Camere di commercio sarde per l'istruttoria delle domande presentate dagli artigiani per la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento degli ambienti occorrenti all'azienda e per l'acquisto di macchinari.

E' altresì così modificata la dizione dei seguenti capitoli:

Cap. 26725 - Contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ambienti necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente.

Contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature. Contributi per l'integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane.

Cap. 26741 - Incremento del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane.

Nello stato di previsione della entrata del Bilancio della Regione per l'anno 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

IN AUMENTO:

Cap. 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37 D.P.R. 19 maggio 1949 n. 250) + lire 150.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:

IN AUMENTO:

Cap. 16706 - Indennità da corrispondere alle Camere di commercio sarde per l'istruttoria delle domande presentate dagli artigiani per la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento degli ambienti occorrenti all'azienda e per l'acquisto di macchinari + L. 50 milioni.

Cap. 26725 - Contributi alle imprese artigiane per l'acquisto o l'ammodernamento degli ambienti necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente. Contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature. Contributi per la integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane + L. 50 milioni.

Cap. 26741 - Incremento del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane + L. 50 milioni.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16706, 26725 e 26741 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Al maggior onere annuo sarà fatto fronte, per i prossimi esercizi, con una quota del maggior gettito della imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. All'articolo 22 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Manca - Nioi - Usai:

«Sostituire il terzo comma col seguente:
"Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni: in diminuzione: Cap. 17130 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 450.000.000. In aumento: Cap. 16706 — Indennità da corrispondere alle Camere di

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

Commercio sarde per l'istruttoria delle domande presentate dagli artigiani per la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento degli ambienti occorrenti all'azienda e per l'acquisto di macchinari + L. 50.000.000. Cap. 26725 - Contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento degli ambienti necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente, contributi per lo acquisto di macchinari e attrezzature. Contributi per l'integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane + Lire 500.000.000. Cap. 26741 - Incremento del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane + L. 50.000.000». (6) -

Emendamento sostitutivo totale Soddu - Peralda - Abis:

«Art. 22 - Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 sono istituiti i seguenti capitoli: Cap. 16706 - Indennità da corrispondere alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'istruttoria delle domande presentate dagli artigiani per la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento o l'ammodernamento degli ambienti necessari alle aziende e per l'acquisto di macchinari e attrezzature; Cap. 26743 - Fondo per la concessione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti a tasso agevolato concessi ad imprese artigiane. Nello stesso stato di previsione è soppresso il capitolo 26725. E' altresì così modificata, sempre nello stesso stato di previsione della spesa, la denominazione dei seguenti capitoli: Cap. 26724 - Contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento degli ambienti necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente, e per l'acquisto di macchinari e attrezzature; contributi per l'integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia; Cap. 26741 - Costituzione del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati d'impianto e d'esercizio alle imprese artigiane. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio

della Regione per l'anno 1968 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Stato di previsione dell'entrata - Cap. 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 3, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) + L. 170.000.000. Stato di previsione della spesa: Cap. 16706 - Indennità da corrispondere alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'istruttoria delle domande presentate dagli artigiani per la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento e l'ammodernamento degli ambienti necessari alle aziende e per l'acquisto di macchinari e attrezzature L. 50.000.000; Cap. 26724 - Contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento degli ambienti necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente, e per l'acquisto di macchinari e attrezzature; contributi per l'integrazione del fondo patrimoniale delle Cooperative artigiane di garanzia Lire 50.000.000; Cap. 26741 - Costituzione del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati d'impianto e d'esercizio alle imprese artigiane L. 50.000.000; Cap. 26743 - Fondo per la concessione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti a tasso agevolato concessi ad imprese artigiane L. 20.000.000. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16706, 26724, 26741 - 26743 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. Al maggior onere annuo sarà fatto fronte, per gli esercizi successivi al 1968, con una quota del maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento». (14)

PRESIDENTE. L'onorevole Manca ha fat-
coltà di illustrare il primo emendamento.

MANCA (P.C.I.). Questi due emendamenti, onorevole Presidente — quello presentato dal nostro Gruppo e quello presentato dalla Giunta — differiscono, per la verità, nella sostanza, proprio perchè mentre noi proponiamo uno storno di cifre, di somme da un capitolo

del bilancio ad un altro, a quello cioè relativo alla legge che abbiamo in discussione, accrescendo la disponibilità di 450 milioni, la Giunta invece propone alcune modifiche nel titolo e articola le somme disponibili per far fronte alle modifiche che sono state apportate nel corso della discussione. Il nostro discorso si riduce, in sostanza, a questo: di fronte al contenuto della legge, di fronte alle sollecitazioni che certamente perverranno alla Regione dagli artigiani, la disponibilità di un miliardo complessiva (tra l'altro divisa in parti uguali — mi pare — per quanto riguarda i contributi e per quanto riguarda i mutui) ci pare assolutamente insufficiente. Pertanto, la modifica essenziale che noi proponiamo, con lo spostamento dei fondi, è relativa all'impinguamento del capitolo dei contributi da 500 milioni a 950 milioni e, quindi, complessivamente, da un miliardo disponibile per contributi e mutui a un miliardo e 450 milioni. Per altro potremmo concordare con l'emendamento della Giunta circa la modifica dei titoli e per quanto attiene ai venti milioni che si intendono stanziare per la garanzia sussidiaria. Ma ciò su cui non possiamo concordare è l'entità della cifra disponibile che, per noi, è assolutamente insufficiente; avremmo anche potuto proporre cifre superiori, di due miliardi - due miliardi e mezzo, però comprendiamo perfettamente che ciò non è possibile e pertanto, col nostro emendamento, proponiamo sostanzialmente di accrescere il capitolo, il fondo disponibile per i contributi, di altri 450 milioni.

PRESIDENTE. L'Assessore all'industria e commercio, onorevole Soddu, ha facoltà di illustrare il secondo emendamento.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. L'emendamento presentato dalla Giunta è un coordinamento del testo per quanto riguarda la parte finanziaria, sulla base dei risultati della discussione degli articoli, e a seguito della introduzione di nuovi capitoli e la correzione di qualche errore materiale contenuto nel testo della Commissione. Pertanto vengono trasferiti a questi capitoli mez-

zi finanziari che erano già iscritti in bilancio e vengono istituiti nuovi capitoli derivanti dalla struttura della legge. La Giunta non ritiene di dover accogliere l'emendamento Manca - Nioi - Usai, perchè il fondo per nuovi oneri legislativi ha già una sua destinazione esplicita indicata in bilancio, con l'elenco delle leggi a cui si intende far fronte con quella disponibilità, e io non posso prendere l'impegno, a nome della Giunta, in questo momento, di destinare a questa legge fondi che sono già destinati ad altre leggi. Ritengo, per quanto attiene ai contributi — siccome dobbiamo esaminare presto il quarto programma esecutivo — che la Giunta proporrà, in quella sede, un congruo stanziamento per far fronte alle esigenze relative ai contributi alle imprese artigiane. Con lo stanziamento previsto nella legge in discussione si può tranquillamente far fronte alle richieste di questi pochi mesi, in attesa che venga approvato il quarto programma esecutivo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare passiamo alle votazioni iniziando dall'emendamento Soddu e più che, essendo sostitutivo totale, ha la precedenza; se l'emendamento sarà approvato non si procederà alla votazione dell'emendamento Manca e più che dovrà intendersi assorbito. Metto in votazione l'emendamento Soddu e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 23

Il fondo di cui all'art. 10 è alimentato dagli appositi stanziamenti annuali disposti nel bilancio della Regione, nonchè dai rientri delle somme restituite dai mutuatari.

Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dagli Istituti di credito convenzionati.

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 24

Le somme tuttora disponibili e quelle che saranno restituite dai beneficiari delle provvidenze di cui alla L.R. 15 dicembre 1950 n. 70 e successive modificazioni, saranno utilizzate per incrementare le disponibilità del fondo costituito ai sensi dell'art. 15 della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 24 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Soddu - Peralda - Abis. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:.

«Art. 24 - Le somme tuttora disponibili e quelle che saranno restituite dai beneficiari delle provvidenze di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e successive modificazioni, saranno fatte affluire su un apposito conto speciale istituito presso il Credito industriale sardo e saranno utilizzate, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e su conforme deliberazione della Giunta regionale, per incrementare le disponibilità del fondo costituito ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

L'Assessore alle finanze è incaricato dell'adozione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il ricupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nella legge di cui al comma precedente». (15)

PRESIDENTE. L'Assessore all'industria e commercio, onorevole Soddu, ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e

commercio. Si tratta di una migliore formulazione che si è resa necessaria dal fatto che sul fondo richiamato all'articolo 24 ci sono anche disponibilità che non sono del bilancio regionale ma del Piano di rinascita. Per evitare che si creino confusioni abbiamo proposto questa formula, diciamo, tecnica, che riteniamo indispensabile per un meccanismo più ordinato della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Soddu e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 25

Sono abrogate le leggi regionali 15 dicembre 1950, n. 70 e successive modificazioni nonché la legge 14 dicembre 1950, n. 68 e successive modificazioni per quanto attiene la concessione di contributi per investimento.

PRESIDENTE. All'articolo 25 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Soddu - Peralda - Abis. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«Art. 25 - Sono abrogate le leggi regionali 15 dicembre 1950, n. 70, e successive modificazioni, nonché, per quanto attiene la concessione dei contributi per investimento, la L.R. 14 dicembre 1950, n. 68 e successive modificazioni». (16)

PRESIDENTE. L'Assessore all'industria e commercio onorevole Soddu ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Si tratta di una migliore formulazione perchè sembrava che nell'articolo 25 ci si riferisse a tutte le leggi, mentre il rife-

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

rimento è solo alla 68, in quanto la 70 è abrogata totalmente e le altre, invece, solo parzialmente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Soddu e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Torniamo ora all'articolo 8 la cui discussione era stata sospesa; a tale articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Puddu Mario - Zucca - Manca. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«Dopo l'ultimo comma aggiungere: "Avverso la reiezione della domanda di concessione di contributi è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all'Assessore all'industria, commercio e artigianato, che decide sentita la Commissione regionale per l'artigianato"»

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento?

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Puddu Mario e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno a firma Frau - Lippi di cui è stata data lettura nella seduta precedente.

Ricordo che l'ordine del giorno non può essere illustrato perché è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale.

L'onorevole Frau ha domandato di parlare sull'ordine del giorno? Vuol fare una dichiarazione di voto? Ella è firmatario del-

l'ordine del giorno; glielo posso concedere, ma non è che sia molto regolamentare...

FRAU (P.D.I.U.M.). L'ordine del giorno è stato presentato dopo la discussione generale della legge...

TORRENTE (P.C.I.). E' pleonastico.

FRAU (P.D.I.U.M.). Certo, l'ordine del giorno può anche essere considerato pleonastico, considerando che già...

PRESIDENTE. La dichiarazione di voto, intendeva l'onorevole Torrente! La dichiarazione di voto è pleonastica perchè chi la fa è lo stesso firmatario, e quindi è evidente che...

FRAU (P.D.I.U.M.). Può essere considerato pleonastico, l'ordine del giorno, onorevole Presidente, in quanto già nel 1959, con la legge numero 17, la Regione aveva precisato i motivi per i quali io e l'amico Lippi Serra l'abbiamo formulato. D'altronde esiste anche una legge nazionale sul lavoro in forza della quale — mi pare si tratti della legge del 19 marzo del 1955, la numero 520 — l'Ispettorato del lavoro potrebbe essere interessato, anzi dovrebbe essere competente a regolare e a disciplinare i rapporti di lavoro fra salariati e datori di lavoro. Lo stesso Ispettorato sarebbe autorizzato alla adozione anche di misure nei confronti di chi non applica i contratti collettivi di lavoro. Ma questa proposta, che poi fa seguito ad un altro ordine del giorno che io avevo presentato assieme ad altri colleghi di Gruppo, mi pare, nella terza legislatura, vuole richiamare l'attenzione della Giunta e l'attenzione dei colleghi consiglieri su un settore specifico dove si manifestano proteste, e contrasti che, troppo spesso, non giungono in superficie e, quasi mai, vengono a conoscenza di organi competenti e penso, tanto meno, a conoscenza dell'Assessore all'industria e commercio. Ci sono, infatti, molti operai, e sono parecchie centinaia, direi più di un migliaio, del settore del sughero che pur prestando lodevolmente, e da anni la loro

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

opera presso complessi industriali nella Gallura ed altrove, non ricevono retribuzioni giuste che rispettino i contratti nazionali di lavoro. Questi operai che ricevono il danno materiale non hanno nè le forze né la capacità, e, d'altronde, se lo facessero cadrebbero in un brutto guaio di protestare e di richiedere l'intervento degli organi competenti, perchè si ponga fine a questo stato di cose. L'ordine del giorno ha semplicemente questo scopo, di sollecitare cioè l'intervento dell'Assessore, servendosi anche dell'Ispettorato del Lavoro, perchè i motivi di delusione e di protesta che, ripeto, sono trasmessi, comunicati flebilmente e sommessamente, vengano esaminati e, se è il caso, si intervenga con quanto disposto dalla legge regionale 9 ottobre 1959, N. 17, che prevede persino la revoca dei benefici alle imprese industriali ed artigiane inadempienti in questo settore.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Onorevole Presidente, se ella me lo permette, vorrei sottolineare la inopportunità di una votazione su un ordine del giorno che pure ci trova consenzienti *ad abundantiam*, nella sostanza, perchè il nostro Gruppo è stato sempre sostenitore e fautore di una politica tendente a far rispettare nei rapporti di lavoro i contratti collettivi e ha dato la sua approvazione alla legge che impone agli organi esecutivi della Regione il dovere di controllare il rispetto dei contratti di lavoro nelle aziende che godono di provvidenze regionali. Ma vorrei sottoporre, non solo alla Presidenza del Consiglio, ma anche agli onorevoli colleghi presentatori dell'ordine del giorno, un problema di inopportunità di votare un ordine del giorno che dice, in fondo: chiediamo che venga rispettata una legge che noi abbiamo approvato. E' persino offensivo che una assemblea come la nostra, che ha approvato quella legge, possa pensare che un altro foglio di carta, un ordine del giorno che ha molto minor valore della leg-

ge possa dare un contributo al rispetto della legge a cui è tenuta anche la Giunta regionale, della quale io posso contestare le inadempienze specifiche, a cui posso raccomandare una più accurata vigilanza, ed una procedura più rigida nell'accertamento di certe condizioni, ma non posso dire, *sic et simpliciter*, che bisogna applicare una legge, perchè nell'ultimo articolo di ogni legge è scritto che il piano successivo alla sua pubblicazione diventa una norma che deve essere applicata e da tutti osservata. Vorrei pertanto pregare l'onorevole Frau di trovare una via di uscita, che potrebbe forse esaurirsi in una raccomandazione alla Giunta, in un richiamo verbale, senza costringerci a votare per riaffermare una cosa che noi assolutamente non vogliamo mettere in dubbio, che la legge deve essere rispettata, che la Giunta adotti tutte quelle misure, anche dal punto di vista della documentazione e degli accertamenti, necessarie per fare rispettare contratti di lavoro alle aziende suggeriere che godono dei contributi regionali e che quindi il problema della revoca è di competenza della Giunta nell'ambito delle disposizioni di legge che già esistono. Volevo anche pregare il Presidente di vedere se, a termini di Regolamento, una formulazione come quella dell'ordine del giorno non sia, perlomeno, inopportuna.

PRESIDENTE. Siamo già in votazione, onorevole Torrente. Inoltre le dirò che la formulazione dell'ordine del giorno non rappresenta esattamente una ripetizione di quanto è stato già detto con l'articolo 3 della legge richiamata, dove si parla di provvedimenti «fino alla revoca»; qui invece sostanzialmente, si propone «la revoca»; quindi, c'è una certa differenza. Nella legge si parla anche di altri provvedimenti, l'ordine del giorno prevede soltanto la revoca. Passiamo ora alla votazione, a meno che il proponente non...

TORRENTE (P.C.I.). Mi permetta, onorevole Presidente, questo mi convince della mia opinione. Con un ordine del giorno si vorrebbe modificare l'interpretazione di una norma di legge. La legge è quella che la Giun-

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

ta deve rispettare, non possiamo modificare una norma di legge con un ordine del giorno: la Giunta deve applicare la legge «fino alla revoca». Ecco, questo è il punto della questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Signor Presidente, la Giunta già applica la legge del 9 ottobre del 1959, e non mi sembrano esatte le cose che ha detto nella dichiarazione di voto l'onorevole Frau per quanto attiene alla capacità dei lavoratori, a protestare, a rivendicare questi trattamenti, perchè vi sono state agitazioni piuttosto cospicue, non molto tempo fa, originate proprio dall'atteggiamento di alcune aziende industriali della Gallura che rifiutavano l'applicazione dei contratti nazionali. Sulla base di questi avvenimenti noi abbiamo proceduto ad una revisione delle posizioni delle aziende, e abbiamo chiesto documentazione all'Ispettorato del Lavoro di dichiarazioni che attestassero la applicazione dei contributi. La Giunta, quindi, accetta una raccomandazione *ad abundantiam* che si continui su questa linea. Non capisco che cos'altro possa accettare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (P.D.I.U.M.). Io penso che, anche a nome del collega Lippi Serra, posso dirmi soddisfatto dell'accettazione dell'ordine del giorno come raccomandazione. Noi volevamo soltanto sottolineare che, malgrado l'esistenza di una legge che stabilisce precise norme per la disciplina dei rapporti di lavoro, i contratti collettivi non vengono spesso osservati. Ma, una volta ottenuta l'accettazione di questa nostra sollecitazione, perchè l'applicazione della legge avvenga in maniera ortodossa, direi diligente, noi ci dichiariamo soddisfatti e ritiriamo l'ordine del giorno.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato della proposta di legge: «Aumento dei massimali per i finanziamenti artigiani e nuovi criteri di applicazione» e del disegno di legge: «Norme per la concessione di contributi in conto capitale e prestiti agevolati alle aziende ed ai consorzi artigiani».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	51
maggioranza	26
favorevoli	43
contrari	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Biggio - Bernard - Birardi - Cabras - Campus - Catte - Congia - Congiu - Defraia - Dessanay - Falchi Pierina - Farre - Floris - Frau - Gardu - Ghirra - Guaita - Isola - Lai - Latte - Lilliu - Lippi - Macis Elenia - Manca - Marciano - Masia - Medda - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Mocci - Nioi - Nuvoli - Pedroni - Pettinau - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Raggio - Rui - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Nioi. Ne ha facoltà.

NIOI (P.C.I.). Signor Presidente, propongo che venga inserita all'ordine del giorno la elezione di un Vicepresidente e chiedo che si adempia subito a questa incombenza.

V LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

29 MARZO 1968

PRESIDENTE. Da parte della Presidenza non c'è difficoltà a discutere un argomento non configurato nell'ordine del giorno. E' necessaria però una deliberazione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti. Invito pertanto il Consiglio a pronunciarsi sull'inserimento all'ordine del giorno dell'elezione di un Vicepresidente. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Elezione di un Vicepresidente.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un Vicepresidente. La materia è regolamentata dall'articolo 6 del Regolamento interno del Consiglio, il quale recita: «Nelle elezioni suppletive, quando si debba coprire un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato abbia riportato la metà più uno dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 45

votanti 16
astenuti 29
bianche 1

Hanno ottenuto voti i consiglieri:

Torrente 15.

(Hanno preso parte alla votazione: Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Birardi - Cabras - Congia - Congiu - Manca - Marciano - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Nioi - Pedroni - Raggio - Torrente - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Asara - Atzeni Alfredo - Biggio - Bernard - Campus - Catte - Defraia - Dessanay - Falchi Pierina - Floris - Frau - Gardu - Guaita - Isola - Lai - Latte - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Masia - Medde - Mocci - Nuvoli - Pettinau - Pisano - Puddu Piero - Soddu - Spina - Zaccagnini).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno martedì 2 aprile alle ore 18 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 55.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1968